



SELEZIONE PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**

AS 1689

Sommario

NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE	7
1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno	7
121.7* Manca (PD)	7
121.8 Lotito (FI)	7
121.9 Damante (M5S)	7
121.10 Magni (Misto)	7
121.11 Magni (Misto)	7
2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali.....	8
122.0.160 Lotito (FI) – comma 1	8
122.0.161 Pirro (M5S)	8
122.0.162 Paita (IV)	8
122.0.163 Magni (Misto)	8
122.0.164 Manca (PD)	8
122.0.165 Manca (PD)	8
122.0.166 Russo (FdI)	8
122.0.167 Magni (Misto)	8
3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti.....	9
122.0.177 Damante (M5S)	9
122.0.178* Magni (Misto)	9
122.0.179* Manca (PD)	9
122.0.180 Magni (Misto)	9
122.0.181* Paita (IV)	9
122.0.11 Lotito (FI)	9
122.0.12 De Poli (NM)	9
122.0.20* Tosato (Lega)	9
4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi.....	9
122.0.44 Tosato (Lega)	9
122.0.100 Giorgis (PD)	9
122.0.101 Magni (Misto)	9
122.0.102 Lotito (FI)	9
122.0.103 Russo (FdI)	9

122.0.104 Lotito (FI).....	9
122.0.6 Damante (M5S)	9
122.0.7 De Poli (NM).....	9
5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC.....	10
120.43 De Priamo (FdI).....	10
120.44 Lorenzin (PD)	10
120.45 Lotito (FI)	10
120.46 Pirro (M5S)	10
120.47 Magni (Misto)	10
120.48* Manca (PD)	10
6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale	12
120.0.30 Giorgis (PD)	12
120.0.31 Pirovano (Lega).....	12
120.0.32 Damante (M5S)	12
120.0.33 Paita (IV).....	12
120.0.34 Magni (Misto).....	12
7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido	
127.0.1 Giorgis (PD).....	13
127.0.2 Paita (IV).....	13
127.0.3 Pirro (M5S).....	13
127.0.4 Gelmetti (FdI).....	13
127.0.5 Pirovano (Lega)	13
120.0.14 Magni (Misto)	13
8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province.....	15
122.0.143 Paita (IV).....	15
122.0.144 Manca (PD).....	15
122.0.145 Pirro (M5S)	15
122.0.146 Magni (Misto).....	15
9. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119) 119.1 Manca (PD).....	16
119.2 Lotito (FI).....	16
119.3 Cataldi (M5S)	16
119.4 Manca (PD).....	16
119.5 Matera (FdI).....	16
119.6 Magni (Misto).....	16
10. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122).....	17

122.1 Damante (M5S)	17
122.2 Magni (Misto).....	17
122.3 Manca (PD).....	17
13. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni 120.31	
Manca (PD)	18
120.32 Lotito (FI).....	18
120.32 Pirro (M5S)	18
120.34 Magni (Misto).....	18
120.35* Tosato (Lega)	18
14. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui.....	19
120.58 Pirro (M5S).....	19
122.0.155 Manca (PD).....	19
15. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria	19
122.0.141 Pirro (M5S)	19
122.0.142 Nicita (PD).....	19
16. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali	20
118.0.3 Manca (PD).....	20
118.0.4 Pirro (M5S).....	20
17. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi	22
98.0.7 Manca (PD)*	22
98.0.61 Damante (M5S).....	22

NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE

1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno

121.7* Manca (PD)

121.8 Lotito (FI)

121.9 Damante (M5S)

121.10 Magni (Misto)

121.11 Magni (Misto)

Art. 121

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

All'articolo 121, al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025" e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

Motivazione

La modifica proposta abolisce l'inaspettato dispositivo introdotto con l'articolo 121, in base al quale una quota pari al 30% dell'incremento del gettito dell'imposta di soggiorno ascrivibile al mantenimento per il 2026 dell'incremento della tariffa massima applicabile di +2 euro sia devoluto allo Stato per l'incremento delle risorse destinate agli oneri per minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria e per assistenza agli studenti con disabilità.

Si tratta di una previsione incongrua sotto il profilo tecnico, in quanto l'incremento della tariffa massima (nella generalità dei casi da 5 a 7 euro), che i Comuni hanno richiesto nelle more di una più generale revisione dell'imposta di soggiorno, permette di graduare il prelievo in ragione di strutture ricettive molto differenziate per prezzi e qualità dei servizi offerti. Tuttavia, l'incremento dei massimi non determina di per sé un corrispondente incremento di gettito, rendendo così necessarie complesse autocertificazioni degli effettivi andamenti.

Inoltre, appare lesivo di principi di autonomia e responsabilità fiscale un meccanismo che permette allo Stato di limitare un gettito locale con destinazione di impiego collegata all'adeguamento di servizi e funzioni comunali investite dai flussi turistici – anche a compensazione dei disagi che pure si registrano nei confronti dei residenti – con spese per i servizi ai minori e alla disabilità, di carattere formalmente o sostanzialmente obbligatorio. Per tali necessità è necessario un intervento statale ben più significativo di quanto finora attivato e certamente di molto superiore all'introito che la disposizione in esame permetterebbe di acquisire.

2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali

122.0.160 Lotito (FI) – comma 1

122.0.161 Pirro (M5S)

122.0.162 Paita (IV)

122.0.163 Magni (Misto)

122.0.164 Manca (PD)

122.0.165 Manca (PD)

122.0.166 Russo (FdI)

122.0.167 Magni (Misto)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”.

Motivazione

Gli enti locali assicurano nel loro complesso un contributo positivo all'andamento della finanza pubblica, sia in termini di saldi che in termini di andamenti delle spese e delle entrate in rapporto con il PIL, nonché sotto il profilo della riduzione delle aree di disavanzo.

La norma proposta tende a uniformare, a decorrere dal 2026, le modalità di attuazione del contributo alla finanza pubblica 2024-28, di cui alla legge di bilancio 2024, alle modalità poi introdotte con la legge di bilancio 2025 (per il periodo 2025-29, fondate su accantonamenti obbligatori utilizzabili, per gli enti in disavanzo, a rafforzamento del ripiano e, per gli altri enti, al finanziamento di investimenti in esercizi successivi.

Questi utilizzi verrebbero generalizzati con l'accoglimento della modifica proposta, con effetti positivi su ambedue i versanti: l'impulso al ripiano dei disavanzi e l'impulso alla provvista di risorse per gli investimenti in un quadro che desta preoccupazione circa le prospettive di investimento locale post PNRR.

3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti

122.0.177 Damante (M5S)

122.0.178* Magni (Misto)

122.0.179* Manca (PD)

122.0.180 Magni (Misto)

122.0.181* Paita (IV)

122.0.11 Lotito (FI)

122.0.12 De Poli (NM)

122.0.20* Tosato (Lega)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis
(Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti)

Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'articolo 132.

Motivazione

*Il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 207/2024, ha di fatto azzerato i contributi per i Comuni fino a 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al dl n. 34/2019 – art. 30, comma 14-bis. **Tali contributi erano, tra l'altro, stabilizzati.** Se ne richiede il ripristino al fine di prevedere le risorse necessarie per circa 2.000 piccoli Comuni in modo che possano continuare a garantire la realizzazione di programmi già avviati.*

4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi

122.0.44 Tosato (Lega)

122.0.100 Giorgis (PD)

122.0.101 Magni (Misto)

122.0.102 Lotito (FI)

122.0.103 Russo (FdI)

122.0.104 Lotito (FI)

122.0.6 Damante (M5S)

122.0.7 De Poli (NM)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis
(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abolite:

b) le parole “e) per l'estinzione anticipata di prestiti.” sono sostituite dalle seguenti:

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.”

Motivazione

La norma proposta inserisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica, relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a del co.2 dell'art. 187 TUEL) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), le successive priorità sono poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell'ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi. Si tratta delle tre aree attualmente indicate in ordine decrescente di priorità dalla norma vigente: impieghi per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.

L'indicazione con pari livello di priorità di queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione dell'impiego delle risorse proprie dell'ente locale, tra le quali – anche per indicazioni ripetute della Corte costituzionale – figurano a pieno titolo anche gli avanzi cd “liberi” che emergono con il rendiconto.

5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC

120.43 De Priamo (FdI)

120.44 Lorenzin (PD)

120.45 Lotito (FI)

120.46 Pirro (M5S)

120.47 Magni (Misto)

120.48* Manca (PD)

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120 è aggiunto in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera

“d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è

fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027 la cui copertura è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 132.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 120 dopo le parole "ai minori" sono inserite le parole " , per la perequazione delle risorse comunali"

Motivazione

La norma proposta consente di regolare le esigenze perequative di Roma Capitale in modo tale da garantire, da un lato il finanziamento del fabbisogno standard ordinario e, dall'altro lato, di non appesantire e irrigidire il meccanismo di perequazione orizzontale alla base del Fondo di solidarietà comunale (FSC), in ragione delle peculiarità di Roma Capitale.

La proposta prevede la progressiva stabilizzazione del flusso perequativo di Roma Capitale con parziale anticipazione dell'effetto perequativo positivo che Roma prevede di ottenere a regime nel 2030, che a legislazione vigente ammonta a circa 104 milioni di euro per un importo crescente da 28 milioni di euro nel 2026 a 50 mln. di euro annui a decorrere dal 2028. Si genera altresì un vantaggio netto per l'intero comparto comunale di 54.202.289 a regime, a fronte di una riduzione dei flussi perequativi orizzontali e delle conseguenti esigenze di correzione previste dall'articolo co. 449 della legge n. 232/2016. Il provvedimento non modifica gli stanziamenti complessivo del FSC e comporta limitati oneri per il Bilancio dello Stato, pari a 15 mln. per il 2026 e a 5 mln. per il 2027.

Roma ha finora partecipato alla ripartizione del FSC che dal 2015, in linea con l'applicazione dei principi del federalismo fiscale, perequa la capacità fiscale sulla base dei fabbisogni standard. Come è noto, però, il Comune di Roma costituisce una realtà peculiare, sia dal punto di vista dimensionale (con una popolazione più che doppia rispetto alla seconda maggiore città italiana e una superficie di molte volte superiore a quella di ciascuna altra grande città), sia dal punto di vista delle funzioni svolte in quanto capitale d'Italia.

Nei mesi scorsi, inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale che prevede la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, con l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica con attribuzione a di funzioni legislative di tipo concorrente e residuale su diverse ed importanti materie (trasporto pubblico locale, polizia locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attività culturali, turismo, artigianato, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa). La legge disciplinerà inoltre l'ordinamento del nuovo ente cui saranno riconosciute condizioni peculiari di autonomia, anche finanziaria.

L'uscita di Roma dalla componente perequativa orizzontale risponde quindi ad un processo di revisione in corso e consente di ridurre le esigenze di "correzione" degli effetti perequativi negativi del comparto, in quanto si riducono i flussi perequativi orizzontali, dai quali ordinariamente Roma attingerebbe in misura molto rilevante.

6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

120.0.30 Giorgis (PD)

120.0.31 Pirovano (Lega)

120.0.32 Damante (M5S)

120.0.33 Paita (IV)

120.0.34 Magni (Misto)

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di

sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido

127.0.1 Giorgis (PD)

127.0.2 Paita (IV)

127.0.3 Pirro (M5S)

127.0.4 Gelmetti (FdI)

127.0.5 Pirovano (Lega)

120.0.14 Magni (Misto)

Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

“1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

- a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.
- b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali “anticipatari” nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;
- c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;
- d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett.

b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

- e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

Motivazione

L'introduzione di un fondo dedicato alla realizzazione di nuovi posti per la frequenza negli asili nido da parte di almeno il 33% dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi (legge n. 234/2021, art. 1, commi 172-173 e legge n. 213/2013, art. 1, co. 496) sta determinando una rilevante crescita dell'offerta del servizio di asilo nido, in particolare nei territori meno dotati (Sud-Isole e aree interne). Sebbene persistano alcune criticità localizzate in poche aree meno dotate, gli obiettivi di ampliamento del servizio, inclusi anche nel quadro del PNRR, possono essere considerati in via di effettivo raggiungimento.

Tali obiettivi però sono stati determinati sulla base di dati di riferimento risalenti al 2018 e non tenendo compiutamente in considerazione delle dinamiche demografiche e di talune condizioni di accesso al servizio o a servizi naturalmente collegati. Le principali evidenze dell'esigenza di rivedere la determinazione degli obiettivi territoriali sono emerse con le rendicontazioni annuali degli obiettivi di servizio (disponibili per il triennio 2022-24) e con la prima tornata di cronoprogrammi dovuti ai commissariamenti di enti che non hanno raggiunto in tutto o in parte gli sfidanti obiettivi assegnati nel primo biennio di applicazione del dispositivo incentivante (2022-23).

Nello stesso periodo, una parte considerevole dei posti realizzabili con gli investimenti PNRR è stata attivata presso comuni che, pur avendo già raggiunto il livello del 33% di copertura, hanno ritenuto di dover assecondare la maggior domanda di servizio nei rispettivi territori. Questa quota valutabile in circa 30mila posti deve ora essere assistita, almeno in parte, da contributi di parte corrente, mentre sempre sulla base delle rendicontazioni, si osserva che una parte degli obiettivi di servizio assegnati non risulta raggiungibile per carenza di domanda (elemento rafforzato dal calo demografico intervenuto dal 2018), o per condizioni strutturali avverse, quali la presenza di un rilevante numero di bambini che accedono in anticipo alla scuola materna (fenomeno tipico di alcuni grandi centri del Sud), o per la ridottissima dimensione dei potenziali utenti che caratterizza i Comuni di minor entità demografica (fenomeno tipico delle aree interne).

La norma proposta punta a considerare in modo sistematico questi fattori di articolazione locale dell'obiettivo di copertura del 33%, valorizzando tutte le iniziative già in corso e permettendo una valutazione di redistribuzione delle risorse utile a promuovere il loro utilizzo efficiente nelle aree più in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, o più caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni, nonché a favore di enti con maggior domanda assegnatari di risorse PNRR per la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad asili nido.

8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province

122.0.143 Paita (IV)

122.0.144 Manca (PD)

122.0.145 Pirro (M5S)

122.0.146 Magni (Misto)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis (Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

1. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Motivazione

La proposta normativa fornisce chiarimenti in merito alla modalità di contabilizzazione delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178 del 2020, e del concorso alla finanza pubblica riferito alle province e alle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il triennio 2025-2027.

In particolare, secondo quanto previsto l'articolo 1, comma 783, della citata legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della menzionata legge n. 234 del 2021, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla CTFS.

I successivi commi 784 e 785 prevedono, rispettivamente, che:

- *per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla CTFS, è attribuito un contributo progressivamente crescente da 80 milioni di euro per l'anno 2022, fino a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;*
- *che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 418, della*

predetta legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014, sono ripartiti, su proposta della stessa CTFS, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione delle citate disposizioni è stato adottato da ultimo il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025 recante riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica degli enti in questione per il triennio 2025-2027.

La proposta normativa chiarisce che ciascun ente accerta in entrata gli importi di valore positivo attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, impegnando in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

9. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119)

119.1 Manca (PD)

119.2 Lotito (FI)

119.3 Cataldi (M5S)

119.4 Manca (PD)

119.5 Matera (FdI)

119.6 Magni (Misto)

Art. 119

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*quater*, ultimo periodo, le parole “dieci anni” sono sostituite con “venti anni”;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo

n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali di cui al comma 1-bis per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”;

- c) al comma 2, al testo del comma 898-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898.”.

Motivazione

La norma proposta mira, in primo luogo, a consentire un più lungo periodo di assorbimento graduale dei disavanzi derivanti dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità. Il dispositivo di cui all'attuale contenuto dell'art. 119, co. 1, riconosce l'esistenza di forti problematiche sorte negli ultimi anni con, l'obbligo di iscrizione del FAL a carico degli enti locali in dissesto finanziario, ma si limita ad un periodo decennale di ripiano. Tale arco temporale, pur migliorativo, non permette un ordinato processo di risanamento nei frequenti casi in cui la dimensione del FAL pesa in modo particolarmente incisivo sulle complessive necessità di ripiano. Un allungamento del periodo di ripiano può risultare risolutivo e concorre alla necessità di assicurare all'ente in risanamento la capacità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali, rappresentando così un equilibrato temperamento di interessi meritevoli di tutela.

*In secondo luogo, l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter (da cui consegue la modifica di cui alla **lett.c)** è necessario per regolare in coerenza con le anticipazioni di liquidità anche la disciplina delle erogazioni da fondo di rotazione nei confronti degli enti locali in dissesto, le cui caratteristiche tecnico-contabili sono del tutto analoghe alle anticipazioni di liquidità.*

10. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122)

122.1 Damante (M5S)

122.2 Magni (Misto)

122.3 Manca (PD)

Art. 122

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

All'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) della modifica all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole “Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni” sono sostituite dalle parole “Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni” e le parole “7.000 abitanti” sono sostituite dalle parole “20.000 abitanti”;

- b) all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la sostenibilità del risanamento finanziario degli enti beneficiari, l'anticipazione di cui ai commi precedenti è restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni, da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni, oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni."

Motivazione

Le modifiche indicate nella proposta di emendamento si rendono necessarie, in primo luogo, per assicurare un sostegno più generale e strutturalmente efficace ai casi di dissesto che non hanno prospettive di autonoma risoluzione in base alla disciplina vigente. A questo fine:

- *si elevano le soglie di accesso alla concessione di un'anticipazione straordinaria di liquidità, che attualmente limitano il beneficio ai Comuni fino a 7mila abitanti, portando il limite a 20mila abitanti, unitamente al raddoppio dello stanziamento, da 25 a 50 mln. di euro;*
- *si propone una graduazione del periodo di rateazione, tra 10 e 20 anni, del rimborso a seconda della dimensione dell'anticipazione erogata in valori pro capite.*

13. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni

120.31 Manca (PD)

120.32 Lotito (FI)

120.32 Pirro (M5S)

120.34 Magni (Misto)

120.35* Tosato (Lega)

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4 bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per procedere ad armonizzare e semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa di personale. In particolare, occorre procedere ad abrogare le vecchie disposizioni risalenti alla legge finanziaria per il 2007, che sono ormai superate dalle nuove regole che parametrano la spesa del personale in base al criterio della sostenibilità finanziaria (art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del DL n. 34/2019) e vanno in contrasto con una pluralità di nuove previsioni volute dal legislatore per attuare politiche controllate di armonizzazione retributiva (art. 14, comma 1-bis, del DL n. 25/2025), o di rafforzamento degli organici (piani straordinari di assunzioni di personale finanziati con risorse statali) o di rafforzamento dei servizi (attraverso l'etero-finanziamento di prestazioni lavorative del personale comunale).

14. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoiazione mutui

120.58 Pirro (M5S)

122.0.155 Manca (PD)

1. All'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole “negli anni 2023, 2024 e 2025”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026”.
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028».

Motivazione

La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2026, le procedure di adesione a rinegoiazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2026 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

Infine, con il comma 2, viene esteso al 2028 il periodo nel quale le economie derivanti da rinegoiazione di mutui o di riacquisto di titoli obbligazionari possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

15. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria

122.0.141 Pirro (M5S)

122.0.142 Nicita (PD)

Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:

Art. 122 bis – Modifiche ai limiti assunzionali nell'ambito di criticità finanziarie

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono abolite le parole “effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,”.
2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al mantenimento dei servizi generali, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, possono rideterminare la dotazione organica, in deroga ai rapporti medi dipendenti-popolazione stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, escludendo dal calcolo delle eccedenze il personale il cui onere è finanziato in misura superiore al 50% del costo di ogni dipendente a valere su trasferimenti a carico dello Stato o della regione o provincia autonoma di appartenenza.
3. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di

richieste di autorizzazione per assunzioni, anche a tempo indeterminato, da parte di enti in condizioni di crisi finanziaria riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale richiedente.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di assicurare le condizioni per la tenuta organizzativa degli enti locali in difficoltà finanziaria o con dotazioni di personale alterate da politiche di stabilizzazione di lavoratori precari intervenute nel tempo sulla base di finanziamenti statali o regionali.

*Con il **comma 1** si intende eliminare una ingiusta sperequazione tra gli enti locali che hanno stabilizzato il personale fino al 2020 e quegli enti che hanno stabilizzato dal 2021 in poi, in ambedue i casi potendo contare su persistenti quote di finanziamento specifico accordate dallo Stato o dalla Regione. Solo le spese di questi ultimi risultano sterilizzate per la corrispondente quota di entrata, ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli di sostenibilità ex dl 34/2019 e DM 17 marzo 2020.*

Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019, verrebbero sottratte dalla complessiva spesa del personale dei Comuni le spese di personale coperte dallo specifico contributo e si liberebbero preziosissimi spazi assunzionali, soprattutto nelle regioni con maggior ricorrenza del fenomeno delle stabilizzazioni, che sono anche quelle dove i Comuni hanno minori margini di assunzione e a maggior diffusione delle criticità finanziarie.

*Il **comma 2** permette di scomputare dalla dimensione effettiva del personale degli enti in crisi finanziaria, ai fini del calcolo delle eccedenze, la quota di personale il cui costo è sostenuto per oltre il 50% da trasferimenti specifici provenienti dallo Stato o dalla Regione, così da evitare prescrizioni di riduzione impossibili da sostenere anche sotto il profilo sociale.*

*Il **comma 3** muove dalla constatazione che nei casi di crisi finanziaria è frequente il riscontro della carenza di personale qualificato ed in numero sufficiente per l'espletamento di funzioni fondamentali e di ruoli cd. "infungibili", per i quali non possono operare sostituzioni con personale non specializzato. L'assenza di tali unità di personale diventa così una concausa del protrarsi della condizione di crisi finanziaria e di incapacità ad assicurare i preordinati percorsi di risanamento.*

La norma proposta permette alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), preposta alle autorizzazioni di assunzioni e alla supervisione delle piante organiche degli enti locali in crisi finanziaria conclamata, di derogare agli ordinari criteri di compatibilità economico-finanziaria nella concessione delle autorizzazioni in questione, quando le richieste degli enti riguardino funzioni non eludibili, per le quali è indispensabile l'ingaggio di personale con specifica qualificazione.

16. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

118.0.3 Manca (PD)

118.0.4 Pirro (M5S)

Dopo l'art. 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis - Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di

previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (dopo la messa a punto operata con l'inserimento del comma 1091-bis e relativa alla nozione di "maggiori entrate"), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.

Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi disposti e/o già erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all'attività di difesa dell'ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.

[17.Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi](#)

98.0.7 Manca (PD)*

98.0.61 Damante (M5S)

Aggiungere il seguente articolo:

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

L'articolo 30 - ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere d\) ed e\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92](#), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'[articolo 110, comma](#)

[6, lettere a\) e b\), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#). Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Motivazione

L'art. 30 ter del DL 34/2019 disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi site nei Comuni con meno di 20mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato, le cui risorse sono state parzialmente decurtate con Legge di bilancio 2024, art. 1, c. 509 (ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027).

Come emerso in sede di definizione dei Decreti di riparto del fondo, l'art. 30 ter attualmente vigente risulta di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei Comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura

amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani.

L'emendamento prevede dunque una riscrittura e sostanziale semplificazione procedurale del citato art. 30 ter, mantenendone inalterate le finalità e gli importi del fondo ivi previsto, come rideterminato dalla legge di bilancio 2024.